

Statuto dell'Associazione di Volontariato "CANAVESE PRODUCTIONS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii., l'Associazione di Volontariato "CANAVESE PRODUCTIONS" di seguito indicata come Associazione.
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ODV a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di VISCHE (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.
4. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

Art. 2 - Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:
 - valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico dei territori attraverso la narrazione storica di avvenimenti e di personaggi locali le cui vicende hanno intrecciato la Storia mondiale;
 - indagare la storia locale raccogliendo la memoria dei luoghi e delle comunità per conservarne l'identità e trasmetterla alle generazioni future;
 - promuovere la memoria del passato grazie ad una narrazione storica basata su fonti documentate e validate per consentire una corretta e consapevole comprensione del presente;
 - divulgare la storia attraverso i molteplici canali multimediali della comunicazione contemporanea per rendere il racconto storico-accessibile ad un pubblico solitamente indifferente.

Art. 3 - Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.Nello specifico, a titolo esemplificativo L'Associazione intende svolgere le seguenti attività:
 - produzione di documentari e cortometraggi per la valorizzazione della storia locale e del patrimonio artistico e paesaggistico del territorio;
 - ricerche storiche, raccolta di testimonianze e interviste per investigare la storia delle comunità locali costruendo una "biografia di comunità", ponte fra memoria e storia, da trasmettere alle giovani generazioni;
 - organizzazione di eventi, seminari, convegni, festival, workshop per divulgare la storia dei territori attraverso la presentazione di materiali audiovisivi autoprodotti;



Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top, followed by 'G', 'M', 'ST', 'AV', 'AA', and a circled signature at the bottom.



- presentazione di cortometraggi nelle scuole, di ogni ordine e grado, per raccontare in modo interattivo la storia locale ai giovani studenti e suscitare curiosità e voglia di approfondire la conoscenza del loro territorio;
 - corsi di formazione per insegnare le tecniche di realizzazione di un cortometraggio, dall'ideazione alle fasi finali di produzione, per fornire, in particolare ai giovani, uno strumento educativo, innovativo ed efficace per coinvolgere e favorire l'apprendimento, sviluppando, inoltre, creatività e capacità di problem-solving.
 - organizzazione di passeggiate e rievocazioni nei luoghi di svolgimento della storia locale per mostrare e narrare le tracce del passato inscritte nel paesaggio;
 - attività editoriale con pubblicazione di libri ed opuscoli di approfondimento su fatti storici, periodi significativi e personaggi legati alla memoria delle comunità locali;
 - collaborare con le Amministrazioni locali e le realtà culturali presenti sul territorio per favorire la diffusione della cultura.
2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
 3. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
 4. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
 5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
 6. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
 7. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
 8. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
 9. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
 - c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari con beneficio d'inventario;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);

SP

AV

AA

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST



La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in
Assemblea del Soc.
Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere
secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6
D.lgs. 17/2017 e ssmil.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diritti
previdenziali. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione di volontariato le
spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro
limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea del Soc.
Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una
autodichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 38
dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il
quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa
questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 17/2017 e ssmil.).
Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o
autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.
L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 17/2017 e
srmil.
L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente
per i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività di
volontariato. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore
al 10% del numero dei volontari.
Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche
Il patrimonio e le risorse economiche della stessa e indivisibile, ed è costituito da:
1. Contributi volontari durante la vita della stessa e dell'Associazione;
2. Contributi volontari che sono o diventano di proprietà dell'Associazione;
3. Contributi volontari che sono o diventano di proprietà dell'Associazione;



- f. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - g. attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 - Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche [in numero non inferiore a sette] che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 15 (quindici) giorni dal-sollecito scritto.
6. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Art. 7 - Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

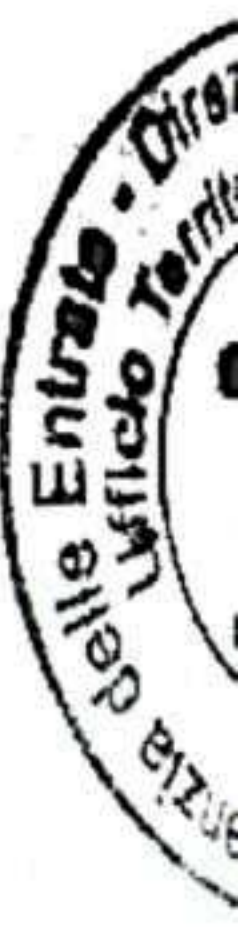
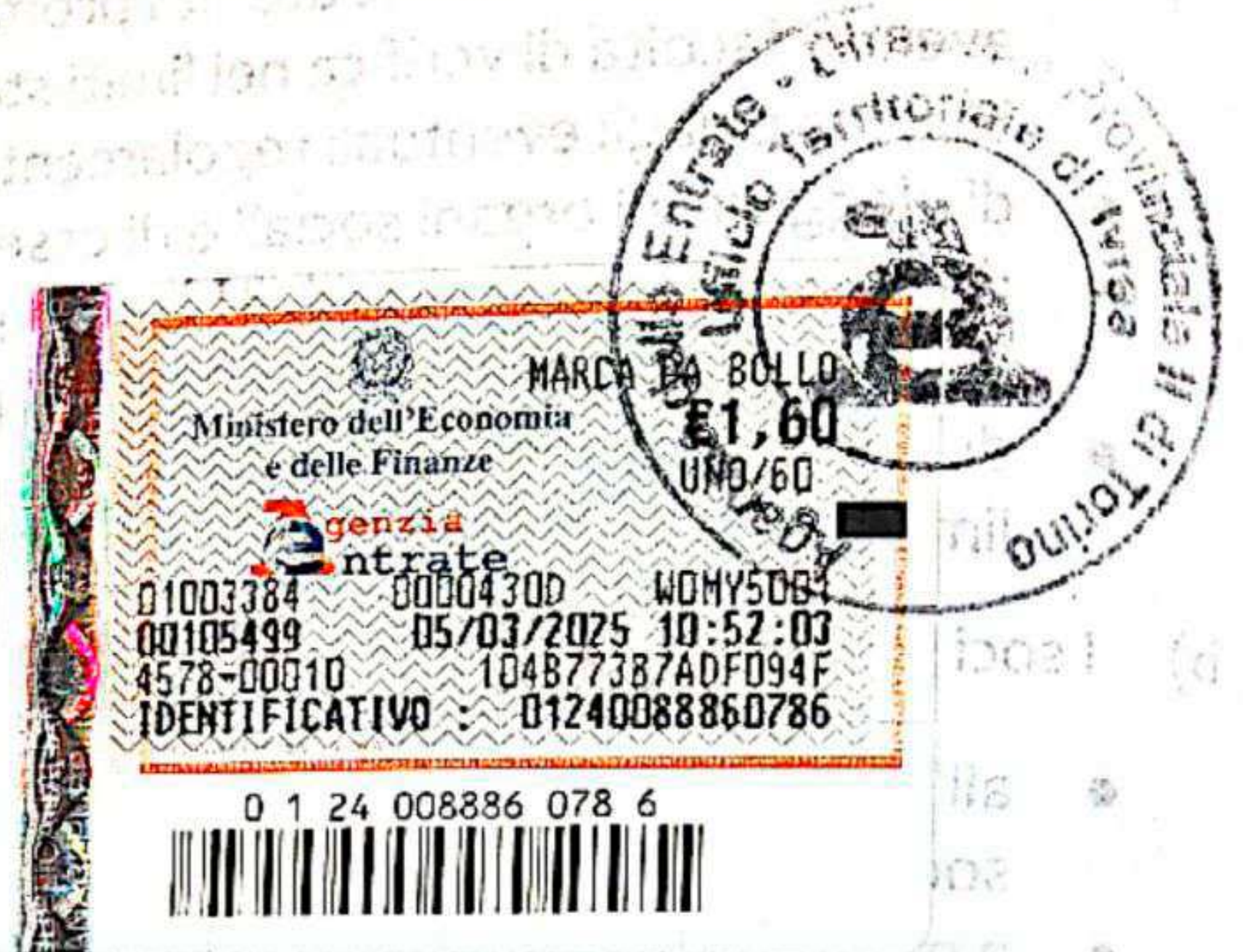
- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di controllo;
- e. il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 1 (uno) associato.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.



Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'AV' and 'AA'.



Art. 8 - Organi dell'Associazione

- Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo;
 - il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Art. 9 - Assemblea dei soci

- L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'andamento della stessa ed è composta da tutti i soci.
1. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati che abbiano versato il contributo di adesione e siano iscritti nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
 2. E' non abilitato a votare o non abbiano avuto o non abbiano avuto il voto spoglio o può farsi rappresentare da un altro associato.
 3. Nessun associato dispone del voto spoglio e può farsi rappresentare da un altro associato.
 4. Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, anche in caso di convocazione straordinaria, non ha diritto di voto.
 5. Il rappresentante più di uno associato.
 6. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione.
 7. Il voto esprime il proprio voto per corrispondenza o in via telematica.
 8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un altro socio.
 9. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 10. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 11. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 12. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 13. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 14. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 15. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 16. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 17. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 18. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 19. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 20. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 21. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 22. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 23. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 24. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 25. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 26. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 27. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 28. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 29. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 30. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 31. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 32. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 33. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 34. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 35. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 36. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 37. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 38. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 39. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 40. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 41. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 42. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 43. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 44. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 45. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 46. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 47. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 48. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 49. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 50. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 51. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 52. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 53. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 54. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 55. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 56. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 57. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 58. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 59. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 60. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 61. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 62. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 63. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 64. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 65. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 66. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 67. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 68. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 69. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 70. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 71. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 72. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 73. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 74. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 75. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 76. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 77. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 78. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 79. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 80. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 81. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 82. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 83. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 84. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 85. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 86. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 87. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 88. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 89. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 90. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 91. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 92. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 93. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 94. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 95. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 96. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 97. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 98. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 99. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.
 100. Il Presidente dell'Associazione può delegare la presidenza a un altro socio.

9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 - Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e la relazione di attività;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione;
 - e. nomina e revoca l'organo di controllo;
 - f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - i. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - j. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - k. delibera sull'esclusione dei soci;
 - l. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - m. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - n. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;
 - o. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
 - p. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.



Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'G' and several smaller initials.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 5 (cinque) consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e la relazione di attività;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
 - g. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
 - h. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 2 (due) volte all'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la maggioranza dei suoi componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I membri del Consiglio Direttivo possono intervenire anche mediante mezzi di



Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large stylized 'A' and several smaller marks.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 5 (cinque) consiglieri scelti tra i soci, che durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2381 del codice civile.

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Segretario, il Vice Segretario, la Commissione delle entrate e la Commissione delle uscite.

Il Presidente ha la direzione generale dell'Associazione, ed è responsabile dell'amministrazione e del patrimonio dell'Associazione.

Il Vice Presidente ha la direzione generale dell'Associazione, ed è responsabile dell'amministrazione e del patrimonio dell'Associazione.

Il Segretario ha la direzione generale dell'Associazione, ed è responsabile dell'amministrazione e del patrimonio dell'Associazione.

Il Vice Segretario ha la direzione generale dell'Associazione, ed è responsabile dell'amministrazione e del patrimonio dell'Associazione.

La Commissione delle entrate ha la direzione generale dell'Associazione, ed è responsabile dell'amministrazione e del patrimonio dell'Associazione.

La Commissione delle uscite ha la direzione generale dell'Associazione, ed è responsabile dell'amministrazione e del patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attualizza i mandati degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attualizza i mandati degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attualizza i mandati degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attualizza i mandati degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attualizza i mandati degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attualizza i mandati degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attualizza i mandati degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attualizza i mandati degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attualizza i mandati degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attualizza i mandati degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attualizza i mandati degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attualizza i mandati degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.





- telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota;
13. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
 14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
 15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un Soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. L'Organo di controllo dura in carica 2 (due) anni e può essere rinominato.
6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 15 - Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio.
2. Nel caso in cui il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature at the top and several initials and marks below.



4. Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 2 (due) anni e può essere rinominato.
5. Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16 - Comitati tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 17 - Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 18 - Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore.
3. Il suddetto parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 19 - Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Sabina Poch
Gloria Poch
Gloria Mar
Sandra Fro
Anna V
Giovanna

Giovanna Scavica

Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

